

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 10 gennaio 2023, n. 385 - Ramacci, pres.; Andronio, est.; Molino, P.M. (diff.) - T.G., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Milano 1° marzo 2022*)

Produzione, commercio e consumo - Allevamenti di suini destinati al circuito tutelato delle filiere DOP, impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituita da biogas, ottenuto dalla fermentazione anaerobica di rifiuti speciali non pericolosi e biodegradabili, e un impianto di trasformazione di «Sottoprodotti di Origine Animale di categoria 3» (SOA3), con relativa produzione di mangime zootecnico - Suini alimentati con mangime irregolare - Movimentazione, in assenza delle previste autorizzazioni, di digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale, proveniente dall'impianto di biogas aziendale, in fermo di produzione per manutenzione, stoccandoli presso il sito della società anziché smaltirli presso idoneo centro autorizzato.

I sottoprodotti derivanti da animali idonei al consumo umano, ma ad esso non destinati per motivi commerciali o problemi di lavorazione o difetti di imballaggio o perché scaduti, possono certamente essere trattati ed impiegati come sottoprodotti, ma solo in quanto siano assicurati alla precise condizioni previste per tale destinazione; laddove invece tali condizioni vengano macroscopicamente disattese, correttamente detti materiali non possono che essere considerati come «rifiuti» e sottoposti alla relativa disciplina, esattamente come lo sarebbero e lo sono ove sin dall'inizio non destinati al recupero e riutilizzo, ma al contrario convogliati allo smaltimento (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 18 novembre 2019, n. 46586, Marchi, rv. 277.280, in *Studium juris*, 2020, 6, 760.

*

Cass. Sez. III 10 gennaio 2023, n. 376 - Ramacci, pres.; Andronio, est.; Molino, P.M. (conf.) - C.V., ric. (*Dichiara inammissibile App. Potenza 11 novembre 2021*)

Ambiente - Inquinamento - Attività di produzione di calcestruzzo - Realizzazione di uno stabilimento in difetto di autorizzazione - Scarichi di acque reflue industriali ed emissioni in atmosfera senza la preventiva autorizzazione - Natura permanente della contravvenzione di cui all'art. 279 del d.lgs. n. 152 del 2006.

La contravvenzione di cui all'art. 279 del d.lgs. n. 152 del 2006 che si riferisce alla realizzazione di uno stabilimento in difetto di autorizzazione, integra un reato permanente di pericolo per la cui sussistenza non è richiesto che l'attività inquinante abbia avuto effettivamente inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione delle attività al controllo preventivo degli organi di vigilanza e, stante la sua natura, la consumazione non può che determinarsi o con il rilascio dell'autorizzazione o, alternativamente, con la cessazione dell'esercizio dell'impianto (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 29 gennaio 2019, n. 4250, Francolino, rv. 274.826, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 3, 219; Cass. Sez. III 24 febbraio 2014 (ud. 13 novembre 2013), n. 8678, Vollero, rv. 258.840, *ivi*, 2014, 5, 403.

*

Cass. Sez. III 29 dicembre 2022, n. 49487 - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Fimiani, P.M. (diff.) - Ric. Salvagno, ric. (*Cassa in parte con rinvio G.U.P. Trib. Torino 12 novembre 2021*)

Sanità pubblica - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Danno ambientale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Subordinazione della sospensione condizionale al ripristino ambientale.

Ai fini della integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non sono necessari un danno ambientale né la minaccia grave di esso, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma 4 dell'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio si sia effettivamente verificato e, pertanto, non è idonea a mutare la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto in reato di danno. La subordinazione della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, può essere disposta solo ove sia stata specificamente accertata la esistenza di tali conseguenze (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 11 gennaio 2018 (ud. 25 maggio 2017), n. 791, rv. 272.326, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 3, 182.

*

Cass. Sez. III 18 dicembre 2022 n. 47685 (c.c.) - Aceto, pres.; Gai, est.; Angelillis, P.M. (conf.) - Forica, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. ries. Caltanissetta 19 luglio 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto di rifiuti non autorizzato - Terzo proprietario del mezzo estraneo al reato - Confisca del mezzo - Buona fede - Onere della prova.

Grava sul terzo proprietario estraneo al reato l'onere di una rigorosa dimostrazione del necessario presupposto della buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso illecito del mezzo o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente, al fine di ottenere la restituzione del mezzo ed evitare la confisca, rilevandosi anche che, in tali casi, la dimostrazione richiesta al terzo proprietario non configura un'ipotesi di inversione di onere della prova che la legge penale non consente, poiché non riguarda l'accertamento della responsabilità penale (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III, 12 dicembre 2008 n. 46012, Castellano, rv. 241771, in Riv. Polizia, 2009, 8-9, 602; Sez. III, Sez. III, 3 agosto 2004 n. 33281, Datola, rv. 229010, in Riv. pen., 2005, 771.

*

Cass. Sez. III 15 dicembre 2022, n. 47372 - Aceto, pres.; Macrì, est.; Tocci, P.M. (conf.) - SE.PI. Formaggi S.r.l., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Cagliari 14 aprile 2022*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - Sequestro preventivo dei lotti di un formaggio DOP - Violazione della DOP - Mancata osservazione del disciplinare di produzione.

La tesi secondo cui l'art. 324 c.p.p., comma 7, sarebbe limitato ai beni previsti art. 240 c.p., comma 2, e non ricomprenderebbe quelli previsti in leggi speciali è destituita di fondamento. L'art. 517 quater richiama l'art. 474 bis per cui è sempre disposta la confisca in caso di contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari e si tratta della stessa confisca dell'art. 240 c.p., comma 2 (1).

(1) Con riferimento alla configurabilità del delitto di cui all'art. 517 quater c.p., non solo nel caso di falsificazione del marchio IGP/DOP, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione, cfr. Cass. Sez. III 10 dicembre 2019, n. 49889, Campagna, rv. 278.272, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2020, 1-2, 468, e in *Studium juris*, 2020, 7-8, 943.

*

Cass. Sez. III 13 dicembre 2022, n. 47040 - Ramacci, pres.; Zunica, est.; Molino, P.M. (diff.) - De Marco, ric. (*Cassa in parte con rinvio Trib. Castrovillari 23 febbraio 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Materiali provenienti da demolizione - Onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo.

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256, commi 1-3, del d.lgs. n. 152 del 2006, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al «deposito temporaneo» o al «sottoprodotto», dovendosi al riguardo ribadire che, in tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 8 luglio 2015, n. 29084, Favazzo, rv. 264.121, in *Ambiente e sviluppo*, 2015, 11-12, 666; Cass. Sez. III 26 agosto 2016, n. 35494, Di Stefano, rv. 267.636.

*

Cass. Sez. III 13 dicembre 2022, n. 47032 - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Manuali, P.M. (diff.) - - Bianculi, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Lagonegro 8 giugno 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Pratica della fertirrigazione - Definizione.

La pratica della fertirrigazione non consiste nell'indiscriminato spandimento dei rifiuti fecali delle bestie sul terreno, presupponendo, quanto meno, che tale operazione sia eseguita - adottando delle buone prassi agricole e non facendo estemporaneamente tracimare il prodotto, in ipotesi fertilizzante - laddove si trovino a vegetare delle coltivazioni che da essa possano trovare giovamento; detta pratica, che sottrae il deposito delle deiezioni animali

alla disciplina dei rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo ed al fabbisogno delle colture, e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione da diverse causali originata, quale, ad esempio, lo spandimento dei liquami lasciati scorrere per caduta (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 12 ottobre 2015, n. 40782, Valigi, rv. 264.991.

*

Cass. Sez. III 28 novembre 2022, n. 45113 - Di Nicola, pres.; Corbo, est.; Ricciardi, P.M. (conf.) - Di Matteo, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Vallo della Lucnia 29 settembre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Materie fecali - Fertirrigazione - Condizioni.

Le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 a condizione che provengano da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività e la pratica della «fertirrigazione», che sottrae il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede sia l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, sia l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture, sia l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la «fertirrigazione», quali lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 2 aprile 2013, n. 15043, Goracci, rv. 255.248, in *Ambiente e sviluppo*, 2013, 12, 1031.

*

Cass. Sez. III 17 novembre 2022, n. 43590 - Ramacci, pres.; Cerroni, est.; Ciervo, ric. (*Annula senza rinvio Trib. Santa Maria Capua Vetere 20 febbraio 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Illecita gestione - Natura - Reato istantaneo - Eccezione - Reato eventualmente abituale Termine di prescrizione.

Il reato di illecita gestione di rifiuti ha natura di reato istantaneo, atteso che si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, fatta peraltro eccezione del caso in cui, stante la ripetitività della condotta, esso si configuri quale reato eventualmente abituale, potendosi esso risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato, con la conseguenza che, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico (1).

(1) Relativamente alla natura del reato e al momento del suo perfezionamento, cfr. Cass. Sez. III 2 aprile 2007 (ud. 30 novembre 2006), n. 13456, Gritti, rv. 236.326.

*

Cass. Sez. III 9 novembre 2022, n. 42297 - Di Nicola Est. Scarcella Di Nicola, pres.; Scarcella, est.; Giordano, P.M. - Piersanti, ric. (*Dichiara inammissibile App. Torino 21 dicembre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Reato di gestione non autorizzata di rifiuti (rifiuti ferrosi non pericolosi e rifiuti pericolosi) - Deroga di cui all'art. 266, comma 5, d.lgs. 152/06.

Considerate le finalità perseguite con la deroga di cui all'art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152/06, categorie particolari di rifiuti quali quelli pericolosi, separatamente apprezzate dal legislatore per la loro particolarità, non possono rientrare tra quelle considerate ai fini della deroga medesima, se non altro perché la loro gestione risulta disciplinata in ragione della particolarità del rifiuto, prevedendosi, ad esempio, specifiche disposizioni per la raccolta ed il trasporto, cosicché deve escludersi che tali rifiuti possano essere raccolti, trasportati e commercializzati in forma ambulante in deroga, quindi, non soltanto alle disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 del d.lgs. 152/06 ma anche ad altre disposizioni appositamente dettate per categorie particolari di rifiuti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 21 aprile 2017, n. 19209, Tutone, rv. 270.226, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 6, 458; Cass. Sez. III 17 agosto 2015, n. 34917, Caccamo, rv. 264.822-01.

*

Cass. Sez. III 7 novembre 2022, n. 41809 - Ramacci, pres.; Cerroni, est.; Molino, P.M. (conf.) - Santoro, ric. (*Dichiara inammissibile App. Bologna 2 ottobre 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Principio della responsabilità condivisa.

In tema di rifiuti va applicato il c.d. principio della responsabilità condivisa, secondo cui la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 14 febbraio 2020 (ud. 11 dicembre 2019), n. 5912, Arzaroli, rv. 278.411, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2020, 1-2, 396.

*

Cass. Sez. III 20 ottobre 2022, n. 39759 - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Molino, P.M. (parz. diff.) - Gabriele ed a., ric. (*Conferma App. Catanzaro 3 giugno 2021*)

Ambiente - Inquinamento - Trasporto di carichi di rifiuti, formalmente destinati ad essere trasferiti verso una discarica autorizzata, verso altra, diversa, destinazione natura organizzata dell'attività - Carattere della «misurabilità» della compromissione o del deterioramento del fondo interessato dall'inquinamento

Con la espressione «misurabile» il legislatore ha, inteso solamente indicare la astratta possibilità di rilevare in termini quantitativi l'esistenza di un fenomeno di compromissione o deterioramento ambientale (del quale, sia pure con formula verbale non particolarmente puntuale sotto il profilo strettamente lessicale, ha indicato, quanto alla evidenza qualitativa, la sua «significativa» incidenza), ma non ha indicato che lo stesso debba (o possa) essere soggetto necessariamente, per la sua rilevanza penale, ad una procedura di calcolo numerico degli effetti da esso prodotti sulla base di una scala graduata della quale, peraltro, non è data alcuna definizione (1).

(1) In relazione all'art. 452 bis c.p., quanto al significato dell'espressione «misurabile», cfr. in motivazione al par. 8 di: Cass. Sez. III 3 novembre 2016, n. 46170, Simonelli, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 12, 799, nota di CAVANNA.

*

Cass. Sez. III 19 ottobre 2022, n. 39513 - Ramacci, pres.; Gai, est.; Molino, P.M. (conf.) - Palmieri, ric. (*Annula senza rinvio Trib. Cassino 18 marzo 2021*)

Acque - Tutela penale dall'inquinamento - Acque meteoriche da dilavamento - Definizione.

In tema di tutela penale dall'inquinamento, le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 8 febbraio 2019, n. 6260, Galletti, rv. 274.857, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 4, 309; Cass. Sez. III 22 gennaio 2015 (ud. 2 ottobre 2014), n. 2832, Mele, rv. 263.173, *ivi*, 2015, 7, 458.

*

Cass. Sez. III 19 ottobre 2022, n. 39511 - Liberati, pres.; Di Stasi, est.; Seccia, P.M. (conf.) - Bassan, ric. (*Annula in parte con rinvio App. Venezia 19 aprile 2021*)

Ambienti - Reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Sanzione amministrativa accessoria che consegue ex lege al reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. - Ordine di ripristino dello stato dell'ambiente - Divieto di reformatio in pejus.

Ponendosi il potere del giudice di ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente in parallelo all'autorità amministrativa titolare di autonomo potere (cfr. artt. 242, 244, 250, d.lgs. n. 152/2006), deve affermarsi che tale disposizione abbia natura di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale. Non si pone, pertanto, nella specie, alcuna problematica di reformatio in pejus (1).

(1) Sulla natura di sanzione amministrativa accessoria dell'ordine di ripristino finalizzato alla eliminazione delle conseguenze di un illecito, cfr. Cass. Sez. III, 9 settembre 2015, n. 36387, Formisano, rv. 264.736; Cass. Sez. III 11 gennaio 2017 (ud. 8 novembre 2016), n. 1158, rv. 269.357.

*

Cass. Sez. III 14 ottobre 2022, n. 38864 - Liberati, pres.; Zunica, est.; Orsi, P.M. (parz. diff.) - Lot, ric. (*Conferma Trib. Treviso 26 novembre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Terre e rocce da scavo - Stoccaggio di ingenti quantità di terre e rocce da scavo e di rifiuti misti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione - onere della prova.

In tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 17 aprile 2015, n. 16078, Fortunato, rv. 263.336.

*

Cass. Sez. III 29 settembre 2022, n. 36817 - Ramacci, pres.; Scarcella, est.; Manuali, P.M. (conf.) - Alabastri, ric. (*Dichiara inammissibile App. Genova 9 dicembre 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Spedizione illegale transfrontaliera di rifiuti - Veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento - Parti di autoveicoli recuperate.

I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce '16 01' dell'allegato D alla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall'art. 184, comma 5, dello stesso decreto e a norma dell'art. 184 ter, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, un rifiuto cessa di essere tale solo quando sia stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfatti i criteri e le condizioni in esso previsti. Sempre il d.lgs. 152 del 2006, art. 184 ter, comma 4, richiama espressamente anche il d.lgs. n. 209 del 2003, secondo il quale le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui allo stesso decreto, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al decreto, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998, sub allegato 1-5. Ne consegue, dunque, che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte del soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui allo stesso d.lgs. 152/2006, art. 184 ter, cessano di essere rifiuti (1).

(1) Con riferimento alle caratteristiche del «rifiuto cessato» ex art. 184 ter, d.lgs. n. 152/2006, cfr. Cass. Sez. III 8 ottobre 2014, n. 41942, Moraca, in *Ambiente e sviluppo*, 2015, 3, 183.

*

Cass. Sez. III 20 settembre 2022, n. 34397 - Ramacci, pres.; Cerroni, est.; Riccardi, P.M. (conf.) - Venturi ed a., ric. (*Annulla in parte con rinvio Trib. Rimini 17 luglio 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Responsabilità dell'appaltatore.

In tema di gestione dei rifiuti, l'appaltatore, per la natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività, riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto e su di lui gravano gli obblighi di corretto smaltimento, salvi i casi in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sull'attività dell'appaltatore, i relativi doveri si estendono anche a tale soggetto (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 marzo 2015, n. 11029, D'Andrea, rv. 263.754.

*

Cass. Sez. III 13 settembre 2022, n. 33633 - Rosi, pres.; Zunica, est.; Pratola, P.M. (diff.) - Montillet, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Firenze 23 aprile 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non - Particolare tenuità del fatto.

È legittima la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. quando in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto il giudice abbia rimarcato in primo luogo la quantità non modesta di rifiuti illegittimamente depositati (pari a due cassoni scarrabili pieni di scarti sia pure non pericolosi), osservando altresì che la condotta illecita è stata tenuta da una persona addetta professionalmente allo smaltimento di rifiuti, avendo dunque ella agito con un grado elevato di colpa, in quanto esperta delle normative del settore (1).

(1) Con riferimento all'insufficienza del riferimento al solo quantitativo dei rifiuti per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., cfr. Cass. Sez. III 11 febbraio 2020 (ud. 17 ottobre 2019), n. 5410, Crocetti, rv. 278.574, in *Studium juris*, 2020, 10, 1266.

*

Cass. Sez. III 8 settembre 2022, n. 33102 - Sarno, pres.; Di Nicola, est.; Bartucci, ric. (Dichiara inammissibile App. Genova 20 parile)

Sanità pubblica - Rifiuti - Spedizione illegale di rifiuti - Normativa applicabile - Conoscenza - Necessità - Buona fede.

In tema di rifiuti, chi opera nel settore è gravato dell'obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di detta normativa, ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata (fattispecie relativa ad imputato, per altro particolarmente esperto del settore, che non risultava si fosse adoperato per informarsi sulla possibilità di commercializzare le cose oggetto dell'imputazione, tanto più in un contesto nel quale egli stesso aveva definito complessa la normativa di settore, circostanza che, a maggior ragione, secondo la Corte gli imponeva l'obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile e di adempiere correttamente e con l'ordinaria diligenza all'obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 20 aprile 2017, n. 18928, Valenti, rv. 269.911, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 6, 456.

*

Cass. Sez. III 2 settembre 2022 n. 32305 - Ramacci, pres.; Corbo, est.; Giordano, P.M. (diff.) - Vitali, ric. (Cassa senza rinvio App. Ancona 18 giugno 2021)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito incontrollato e natura del reato - Natura.

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, e si configura invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 7 marzo 2022, n. 8088, Franceschetti, rv. 282.916, in *Foro It.*, 2022, 5, 2, 320, e in *Ambiente e sviluppo*, 2022, 5, 358; Cass. Sez. III 26 agosto 2019, n. 36411, Vitale, rv. 277.068, in *Studium juris*, 2020, 4, 503.

*

Cass. Sez. III 1° agosto 2022, n. 30681 - Ramacci, pres.; Noviello, est.; Molino, P.M. (conf.) - Varriale, ric. (Annulla senza rinvio Trib. Napoli Nord 25 ottobre 2021)

Sanità pubblica - Rifiuti - Rifiuti non pericolosi frammisti ad altri pericolosi - Particolare tenuità del fatto - Condizioni.

Va esclusa la riconoscibilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in considerazione, sia del quantitativo consistente di materiale sversato su terreno sia, seppur implicitamente, della elevata esposizione a pericolo ambientale che ne è conseguita, tenendo conto della effettiva consistenza di tale materiale (nella fattispecie rifiuti non pericolosi frammisti ad altri pericolosi) (1).

(1) In tema di abbandono sul suolo di rifiuti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., cfr. Cass. Sez. III 15 settembre 2020, n. 25983, Mellai, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2020, 3-4, 908, e in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 11, 893.

*

Cass. Sez. III 15 luglio 2022, n. 27466 (c.c.) - Aceto, pres.; Scarcella, est.; Manuali, P.M. (parz. diff.) - Fiorini, ric. (Cassa in parte con rinvio Trib. ries. Siracusa 30 dicembre 2021)

Caccia e esca - Caccia - Aree naturali protette - Definizione.

Il concetto di «aree naturali protette» è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone

speciali di conservazione ed altre aree naturali protette. Ed invero, anche i siti di importanza comunitaria (SIC) sono classificati come aree protette, giusta la previsione di cui alla delib. Ministero dell'ambiente 2 dicembre 1996, art. 1 adottata, ai sensi della legge n. 394 del 1991, art. 3, comma 4, dall'allora competente Comitato per le aree naturali protette (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 24 marzo 2017 (ud. 28 settembre 2016), n. 14488, Orlandini, rv. 269.324; Cass. Sez. III 22 novembre 2003, n. 44409, Natale, rv. 226.400, in *Riv. pen.*, 2004, 889.